

# **CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI**

(Allegato alla delibera dell'Assemblea consortile n. 6 dd. 09/10/2000)

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL CENTRO RESIDENZIALE PER HANDICAPPATI GRAVI E GRAVISSIMI VIA VITTORIO VENETO N° 72- GORIZIA**

### **ART. 1 - Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento detta le norme di base per un corretto funzionamento delle attività e della gestione del Centro Residenziale per Handicappati Gravi e Gravissimi, di seguito denominato C.R.H.G.G. o Centro, sito in Via Vittorio Veneto n° 72 Gorizia.

Scopo del regolamento è quello di delineare un equilibrio tra l'indispensabile regolamentazione e la necessaria flessibilità di funzionamento della struttura, per rispondere efficacemente alle reali esigenze delle persone ospitate.

Il regolamento viene predisposto facendo riferimento ai seguenti elementi normativi in vigore:

- L.R. 19 maggio 1988 n. 33;
- L.R. n. 33/88 Progetto - obiettivo centri e residenze sociali per handicappati gravi e gravissimi;
- D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dai commi 3 e 4 dell' art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33;
- L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 41/96;
- Statuto del Consorzio Isontino Servizi Integrati;
- Regolamento sull' ordinamento degli uffici e dei servizi del C.I.S.I.;
- Regolamento dell' Organismo rappresentativo degli utenti, loro famiglie e loro associazioni.

### **ART. 2 - Definizione del servizio**

Il C.R.H.G.G. è uno dei Servizi gestiti dal Consorzio Isontino Servizi Integrati ai sensi della L.R. 41/96.

Il C.R.H.G.G. è una residenza protetta collettiva destinata ad accogliere soggetti con gravi o gravissime limitazioni dell' autonomia funzionale che risultino impossibilitati a rimanere temporaneamente o permanentemente presso il proprio nucleo familiare in quanto privi di figure parentali o provenienti da famiglie che, pur supportate dai servizi domiciliari, non sono in grado di assisterli adeguatamente.

Il C.R.H.G.G. ha una capacità ricettiva commisurata all'ospitalità di n. 24 persone. Nell' ambito di tale disponibilità ricettiva , vengono riservati n. 2 posti per il pronto intervento in situazioni di emergenza.

Il C.R.H.G.G. funziona per l'intera settimana e per tutto l'anno.

Il servizio offerto dal C.R.H.G.G. deve garantire l'organizzazione di una vita comunitaria dignitosa, rispettosa delle condizioni e delle esigenze di tutti gli ospiti assicurando loro, oltre

che il soddisfacimento dei bisogni primari, anche la cura della dimensione affettivo-relazionale. I programmi d'intervento devono essere predisposti per curare l'integrazione sociale e per mantenere attive tutte le potenzialità cognitive e culturali, nonché i livelli di autonomia personale, posseduti dagli ospiti.

Il C.R.H.G.G. deve essere aperto all'esterno e deve favorire gli scambi sociali e culturali con il territorio. Deve favorire e stimolare i rapporti con la famiglia del singolo ospite o con la rete parentale più estesa, al fine di facilitare, laddove possibile, il rientro nel nucleo di origine o di sollecitare la responsabilizzazione e la disponibilità dei congiunti rispetto al parente disabile.

L'assistenza sanitaria di base e specialistica per curare gli eventi morbosi ricorrenti e per ritardare l'evoluzione degli stati morbosi cronici, viene assicurata direttamente dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina, in base ad una specifica convenzione stipulata con il C.I.S.I., nella quale vengono riportati livelli e modalità di intervento per le prestazioni sanitarie contemplate.

Vengono inoltre garantiti all'interno del C.R.H.G.G. i seguenti servizi:

- servizio di lavanderia per il lavaggio e la stiratura della biancheria della casa e del vestiario in dotazione ad ogni ospite;
- servizio di trasporto per l'accesso degli ospiti ai Centri diurni socio-riabilitativi ed educativi del C.I.S.I., e ad altre attività utili agli ospiti stessi;

### **ART. 3 - Finalità**

Il C.R.H.G.G. persegue le seguenti finalità:

- offrire ospitalità residenziale, temporanea o stabile, agli ospiti disabili in uno spazio vissuto come ambiente di vita quotidiana, costantemente pensato ed agito, capace di dare senso comunitario e sicurezza socio-affettiva alle persone che vi abitano;
- garantire assistenza alle principali funzioni di base degli ospiti;
- fornire alla persona gravemente handicappata sostegni materiali, relazionali ed affettivi necessari ai propri bisogni garantendo l'assistenza negli atti di vita quotidiana;
- garantire le funzioni di accoglienza, di tutela, di sicurezza e di elaborazione delle esperienze sociali, affettive, educative, ecc.;
- promuovere le abilità residue degli ospiti accolti, favorendo le potenzialità esistenti sul piano delle competenze comunicative, affettivo-relazionali e sociali;
- favorire tutti i processi di integrazione sociale degli ospiti, privilegiando in particolare le forme di volontariato come sostegno all'integrazione;
- mantenere ed alimentare, attraverso specifici supporti professionali, i positivi legami affettivi degli ospiti con i propri familiari o con le persone significative ancora presenti.

### **ART. 4 - Tipologia dell'utenza**

Il C.R.H.G.G. accoglie persone con handicap grave o gravissimo in possesso della certificazione prevista dalla L. 104/92, residenti nella provincia di Gorizia, per le quali la permanenza nel nucleo familiare di origine risulti temporaneamente o definitivamente

impossibile. Nei casi contemplanti forza maggiore e particolarità del tutto eccezionali, e per un periodo non superiore a mesi 6 , possono essere accolte persone residenti al di fuori della provincia di Gorizia, previa verifica e valutazione della compatibilità tecnico/economica con l'organizzazione corrente dei servizi, sulla scorta di apposita convenzione con il relativo Comune competente per domicilio di soccorso, o altro soggetto titolato, che contempli il pagamento al Consorzio dell'intero costo del servizio utilizzato.

La tipologia dell'utenza destinataria viene indicata sulla base dei seguenti fattori : età, livello di gravità dell' handicap e tenuta della rete familiare.

- età: soggetti ultraquindicenni e comunque con età non superiore ai 55 anni ; deroghe a tali limiti possono essere prese in considerazione solo in caso di comprovate specificità;
- livello e tipologia di gravità : soggetti portatori di handicap mentale grave e/o gravissimo, associato o meno ad handicap fisico e/o sensoriale;
- condizione e tenuta della rete familiare : contrazione e/o mancanza del nucleo familiare di appartenenza, assenza di validi riferimenti familiari e parentali, non gestibilità oggettiva del soggetto all'interno del nucleo familiare.

Possono essere accolti soggetti disabili che si trovino in situazioni particolari che hanno carattere di emergenza ( ricoveri ospedalieri di familiari, lutti, bisogno di tregua, ecc.) nel limite di n. 2 posti , o più , qualora ci sia disponibilità ricettiva della struttura.

#### **ART. 5 - Modalità di ammissione**

La domanda di accoglimento, redatta su carta semplice, deve essere indirizzata alla Direzione del C.I.S.I. e firmata dall' interessato/a o da chi per legge ne fa le veci.

L' accoglimento della persona disabile avviene su motivata proposta dell'Équipe Multidisciplinare dell' Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 Isontina, garante del progetto di vita dell' utente, la quale, coinvolti anche i servizi sociali di base con la finalità di esperire preventivamente la ricerca di ogni soluzione alternativa alla residenzialità, redige sul caso una relazione/verbale riportando:

- la diagnosi clinica ed il quadro socio-ambientale ;
- le motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ammissione ;
- le linee del progetto di vita elaborato;
- la durata presunta dell' ospitalità presso la struttura;
- le indicazioni relative agli interventi sanitari ed alle terapie necessarie;

Il Responsabile del Centro, acquisito il parere tecnico della Unità Operativa di Servizio Sociale sulla attinenza e sulla compatibilità tecnico-organizzativa dell'istanza presentata, e verificata la copertura delle spese di gestione derivanti, determina l' accoglimento della persona interessata, dandone comunicazione al Comune di residenza della stessa.

All' atto dell' accoglimento, l' interessato o la sua famiglia/tutore, sarà tenuto a stipulare l'apposito contratto di ospitalità predisposto dal C.I.S.I. e a presentare la seguente documentazione sanitaria e anagrafica:

- tessera sanitaria;
- certificazione del medico curante attestante le condizioni psico-fisiche della persona e l'idoneità conseguente all'inserimento in una struttura comunitaria residenziale, nonché le

eventuale terapie farmacologiche in atto, le prestazioni sanitarie, medico generiche o specialistiche di godimento;

- eventuale dieta certificata;
- autocertificazione di nascita, residenza e stato di famiglia;
- fotocopia certificazione ai sensi dell'art. 3 L. 104/92, se posseduta;
- carta d'identità;
- fotocopia del verbale di riconoscimento di invalidità civile;
- fotocopia del libretto nominativo di pensione;
- tesserino del codice fiscale;
- eventuale fotocopia della sentenza di tutela.

All'atto dell'accoglimento inoltre l'ospite deve disporre di un adeguato corredo personale seguendo quanto descritto ed elencato agli allegati A (donne) e B (uomini). E' auspicabile che l'ospite disponga pure degli effetti personali abitualmente usati o per esso significativi quali : sveglia , radio, televisione, fotografie, poster ecc., comunque nel rispetto dei diritti degli altri ospiti.

Qualora possibile, è auspicabile un inserimento graduale, accompagnato dai familiari o altre persone significative per il disabile, affinché lo stesso non subisca traumi derivanti da un repentino cambiamento di ambiente di vita.

L' ammissione permanente dell' utente al C.R.H.G.G. è subordinata in tutti i casi ad un periodo di prova di 3 mesi, durante i quali viene monitorato l'inserimento, anche con la collaborazione degli altri servizi. Trascorso tale periodo, in assenza di rilievi ostativi del Responsabile del Centro, l'accoglimento diventa effettivo. Verifiche periodiche sono concordate fra l'Unità Operativa di Servizio Sociale, il Responsabile del Centro e l'Équipe Multidisciplinare distrettuale al fine di valutare le possibili soluzioni alternative alla residenzialità.

In caso di richieste attinenti a persone disabili rientranti nella tipologia prevista all'art. 4 e che si trovino in particolari condizioni, tali da dover trovare urgente o immediata risposta ai loro bisogni primari, in quanto improvvisamente non più soddisfatti dal nucleo familiare di appartenenza, il Responsabile del Centro, può disporre immediatamente una ospitalità d'urgenza. Entro 7 giorni utili lavorativi, il Responsabile del Centro provvede ad acquisire i pareri dell'Équipe Multidisciplinare, dell' U.O. di Servizio Sociale del Consorzio e del Responsabile del Servizio Centri Diurni, per la valutazione del caso e per la conferma o meno dell' ospitalità di urgenza attivata.

Entro i 30 giorni successivi deve essere definita la tipologia dell'accoglimento, e predisposto formalmente lo stesso, secondo le modalità anzi previste.

## **ART. 6 - Lista di attesa**

In caso di mancanza di posti disponibili , ed in presenza di più richieste di accoglimento presso il C.R.H.G.G., viene stilata una lista di attesa secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande degli interessati, purché rientranti nella tipologia di utenza di cui all'art. 4, e previa valutazione delle priorità legate alle necessità presentate, effettuata dall' Équipe Multidisciplinare distrettuale.

## **ART. 7 - Criteri e modalità di dimissione**

Nell'interesse prioritario dell' utente, e fermo restando il rispetto delle esigenze della comunità residenziale, si prevedono, per specifici casi e necessità, i seguenti criteri per le dimissioni dal C.R.H.G.G.:

- Accertamento di un grado di abilità raggiunto, tale da consentire un' autonomia sufficiente per accedere a strutture territoriali più idonee al proseguimento di una vita autonoma.
- Raggiungimento del limite massimo di età, fissato in non oltre 55 anni. Deroghe a tale limite saranno considerate in relazione all' impossibilità o inopportunità di inserimento presso altre strutture residenziali, ed in riferimento alla predisposizione di specifici progetti di tutela dell' invecchiamento della persona interessata.
- Pericolosità verso se stesso e gli altri tale da non essere garantita l'incolumità all'interno della struttura.
- Aggravamento delle condizioni generali di salute, tale da rendere impossibile la vita di comunità all' interno del Centro.
- Mancato rispetto delle condizioni sottoscritte nel contratto di ospitalità.

Le dimissioni vengono determinate con atto del Responsabile del Centro, su proposta motivata dell'Équipe Multidisciplinare dell' ASS..

## **ART. 8 - Struttura organizzativa e tipologia del personale**

La struttura organizzativa del C.R.H.G.G. prevede un Responsabile del Servizio. Esso è responsabile della funzionalità organizzativa e della gestione complessiva del servizio, dei rapporti collaborativi con i servizi sociosanitari del territorio, dei rapporti con i familiari/tutori, dei rapporti con le varie associazioni di volontariato, della verifica dei programmi delle attività. Risponde direttamente al Direttore del C.I.S.I. dei risultati ottenuti.

E' assicurata la presenza delle seguenti figure professionali :

- educatori specializzati : sono operatori che partecipano alla predisposizione del progetto educativo, vi danno attuazione anche attraverso forme di collaborazione con i servizi sociali territoriali e con il sistema familiare e ne verificano la validità. Essi, convivendo con gli ospiti, svolgono un ruolo di supplenza della famiglia comunemente preposta alla soddisfazione dei bisogni materiali ed affettivi;
- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari o operatori tecnici di assistenza : sono operatori che svolgono assistenza diretta alla persona ( alimentazione, mobilitazione, evacuazione, igiene nonché pulizia ordinaria degli ambienti di vita, arredi ed attrezzature dell'ospite ) partecipando in tal modo, in collaborazione con gli educatori, alla realizzazione del progetto educativo.

Nella organizzazione complessiva della struttura vengono rispettati gli standard minimi di 1 educatore ogni 4 ospiti e 1 ADEST o OTA ogni 1,4 ospiti, così come stabilito dal D.P.G.R. 14 febbraio 1990 n. 083/Pres..

Sono inoltre assicurate dall' A.S.S. n. 2 Isontina , secondo la specifica convenzione di cui all' art. 2, le prestazioni del seguente personale sanitario:

- infermieri professionali
- medici
- riabilitatori
- psicologi.

### **ART. 9 - Organizzazione delle attività e delle modalità operative**

Il C.R.H.G.G. organizza e regola la sua attività in base al prioritario rispetto dei bisogni di ciascun ospite e sulla necessità di favorire una vita comunitaria improntata al raggiungimento del miglior benessere di tutte le persone ospitate. In base a tale orientamento viene prevista e favorita, per gli ospiti, la frequenza dei Centri diurni socio-riabilitativi ed educativi del C.I.S.I..

Particolare attenzione, pertanto, verrà riservata al raggiungimento degli obiettivi specifici individuali, operando in base ai seguenti fattori:

- analisi sistematica e permanente dei bisogni assistenziali, sanitari, riabilitativi di ogni singolo soggetto in relazione alle proprie condizioni;
- elaborazione di programmi individuali e di piani generali di lavoro;
- implementazione dei programmi predisponenti le attività e gli interventi;
- costante monitoraggio dell'attività assistenziale, educativa e sanitario-riabilitativa e conseguente verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le attività programmate si articoleranno sulle seguenti aree di intervento:

- area relazionale e della comunicazione
- area dell'autonomia
- area motoria
- area cognitiva di base
- area delle attività occupazionali
- area sanitaria e riabilitativa
- area della comunicazione con la famiglia.

I programmi individuali e comunitari, la predisposizione delle attività e gli interventi conseguenti devono essere collegati e coordinati con i programmi e gli interventi previsti presso i Centri diurni frequentati dagli ospiti. E' compito del Responsabile del servizio e del personale educativo del C.R.H.G.G. raccordarsi operativamente con i Responsabili e il personale educativo dei Centri diurni.

### **ART. 10 - Rapporti con i familiari / tutori**

L'organizzazione del C.R.H.G.G. deve favorire e stimolare i rapporti con la famiglia o con la rete parentale più estesa o con i tutori degli ospiti, al fine di facilitare, laddove possibile, sia il rientro nel nucleo di origine, sia di mantenere la solidarietà attiva dei congiunti rispetto al parente disabile. Sono previsti incontri individuali e di gruppo con tutti i familiari per verificare l'andamento collettivo del servizio, accogliendo suggerimenti e proposte costruttive.

Per una buona relazione con la struttura, è necessario che i familiari / tutori osservino alcune modalità di comportamento. Essi sono tenuti all'osservanza dei contenuti del presente regolamento e del contratto di ospitalità sottoscritto, nonché delle indicazioni e proposte

elaborate e fornite dal Responsabile del Centro in relazione alle modalità di accesso alla struttura, ai rapporti con gli operatori e con tutto il personale operante.

Le visite alla struttura ed agli ospiti sono concordate con il Responsabile del Centro, al fine di predisporre al meglio l'accoglienza.

Uscite o rientri in famiglia sono importanti per l'ospite, ma vanno predisposti e organizzati con sufficiente anticipo. Affinchè siano di effettivo giovamento in questo senso, i familiari sono tenuti a concordare per tempo con il Responsabile di Servizio, le modalità ed i tempi delle uscite degli ospiti. E' importante che i momenti strutturati di vita comunitaria siano stabilmente garantiti, ed i familiari sono pregati di tenerne debitamente conto.

Qualora i familiari / tutori siano nella condizione di poter farsene carico, sono invitati a curare l'eventuale assistenza ospedaliera. Inoltre, al fine di mantenere le relazioni parentali i familiari sono invitati a curare l'eventuale disbrigo di pratiche amministrative ad accompagnare il proprio congiunto dal barbiere/parrucchiere, alle visite mediche, all'effettuazione di acquisti ecc..

I familiari / tutori sono tenuti a versare al Responsabile del Centro, entro i primi cinque giorni di ogni mese, la quota di autosufficienza economica prevista dalla L.R. 35/81, dalla L.R. 31/84 e successive modifiche, anche per la tredicesima mensilità pensionistica, per l'acquisto di beni e servizi fruiti dall'utente. In caso contrario, saranno direttamente i familiari / tutori a dover provvedere all'acquisto di tali beni e servizi, informandone periodicamente e puntualmente il Responsabile del Centro.

Tali somme saranno depositate su un libretto di risparmio personale dell'utente. Il denaro può essere utilizzato a discrezione del Responsabile del Centro, purché nell'interesse del singolo ospite. Le spese sono documentate periodicamente dal Responsabile del Centro, e ogni qualvolta i familiari / tutori lo richiedano.

E' cura del Responsabile del Centro, programmare ed effettuare incontri periodici individuali con i familiari / tutori degli ospiti, e incontri collettivi, almeno quadrimestrali, al fine di partecipare i programmi di intervento e trattare le problematiche comuni.

### **ART. 11 - Copertura delle spese**

Le spese di gestione del Centro sono coperte dal Consorzio con le entrate previste all'art. 25 dello Statuto consortile.

In base all'art. 27 comma 3° dello stesso Statuto, i Comuni competenti per domicilio di soccorso provvederanno a trasferire al C.I.S.I., comunque entro il limite del costo del servizio, gli importi introitati dagli ospiti accolti, o tutori, o parenti civilmente obbligati, in base ai rispettivi regolamenti comunali in materia di accoglimento di cittadini disabili presso strutture protette.

### **ART. 12 - Volontariato**

Sarà cura del Responsabile di Servizio e degli operatori attivare forme singole o associate di partecipazione volontaria alla vita del Centro, al fine di stimolare la socializzazione e l'incontro con persone esterne alla struttura.

### **ART. 13 - Obiettori di coscienza**

Il C.R.H.G.G. può utilizzare obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile, rispettando la convenzione per l'utilizzo di tali obiettori, stipulata tra il Ministero della Difesa e il C.I.S.I. Responsabile degli obiettori, per quanto concerne l'organizzazione del loro servizio, è il Responsabile del C.R.H.G.G..

### **ART. 14 - Norma finale**

Per qualsiasi situazione o condizione non precisata nel presente regolamento o in caso di controversie tra i vari soggetti interessati, è referente per competenza il Direttore del C.I.S.I..